	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	120
			Data:	14/07/2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 del 4.2.2021, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirota	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	N
Anna Lisa De Salvo	Assessore	S

TOTALE PRESENTI: **5**

TOTALE ASSENTI: **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"

Il Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta comunale, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Approvazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 novembre 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione strategica”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 7 aprile 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Sezione strategica 2021/2023 - Sezione Operativa 2021/2023”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 7 aprile 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”*, nonché le successive Variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e risorse umane - Piano della performance 2021”*, nonché le successive variazioni.

PREMESSO CHE in considerazione del progredire della situazione emergenziale correlata alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della necessità di contenere il contagio, sono stati adottati, succedendosi nel tempo, diversi provvedimenti, a livello nazionale, volti a fronteggiare l'epidemia; in particolare:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 con successiva deliberazione del 29 luglio 2020 e prorogato al 30 aprile 2021 con deliberazione del 13 gennaio 2021 e tutt'ora prorogato al 31 luglio 2021 con deliberazione del 21 aprile 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*, con cui è stata deliberata la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, con cui è stata deliberata la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 ad oggetto “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, con cui, tra l’altro, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
- il recente decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, avente ad oggetto: “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, all’art. 2 recita: “*Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. [...], nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. [...]*”
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ad oggetto “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;
- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 ad oggetto “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i provvedimenti adottati di carattere generale in aggiunta alle ordinanze del Ministero della Salute, Ordinanze della Protezione Civile e Ordinanze Regionali hanno indotto una serie di restrizioni valide sia a livello nazionale che regionale e che, ai fini del corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto in corso, riguardano la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 65/2017 e delle scuole di ogni ordine e grado;
- le Ordinanze regionali che hanno recepito ed adottato a livello territoriale i provvedimenti legislativi governativi.

CONSIDERATO che lo stato emergenziale da Covid-19 risulta ancora in corso;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con Determinazione n. 3 del 15 febbraio 2016 è stato aggiudicato il Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CIG 646599430C; tale Servizio è consistente nella preparazione e distribuzione/consegna di pasti ad una diversa tipologia di utenza:
 - i bambini del nido d’infanzia;

- gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado;
 - il personale insegnante operante presso i plessi scolastici;
 - gli alunni frequentanti i Centri estivi;
 - gli anziani assistiti a domicilio;
 - i dipendenti comunali ed eventuali altre utenze (comunque autorizzate dal Concedente).
- il Comune di Bareggio ha sottoscritto, in data 27 maggio 2016 (rep 3729), con Gemeaz Elios S.p.A. il Contratto per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di Bareggio - periodo dal 01-04-2016 al 31-03-2022.

VISTO l'art. 107 del Codice degli appalti ed in particolare richiamati i seguenti commi:

- comma 1: *“In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto”*;
- comma 2: la sospensione è motivata da ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- comma 3: la sospensione è *“disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”*;
- comma 4: la sospensione è riferita all'insorgere di *“cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori”*;
- comma 7: le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

VISTO il Vademecum di ANAC per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici, modifiche contrattuali: circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto (art.106, c.1, lett. c D.lgs. n. 50/2016).

VISTE:

- la deliberazione n. 312 del 9 aprile 2020 con cui ANAC ha dato le prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni ed ha previsto che nella fase di esecuzione del contratto: *“Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del*

Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.

Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113- bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia”.

- la deliberazione n. 540 del 1° luglio 2020 con cui ANAC sottolinea l'obbligo di applicare le misure di cui al Protocollo del 24 aprile 2020 nonché evidenzia che “*la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici*”;
- la deliberazione n. 1022 del 25 novembre 2020 con cui ANAC oltre a richiamare quanto già evidenziato nelle proprie deliberazioni (sopra richiamate) evidenzia che “*Ai fini della corretta definizione dell'oggetto della variante, è necessaria un'accurata verifica dell'impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e di contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto*”.

DATO ATTO che l'emergenza derivata dal COVID-19 legittima la sospensione parziale o totale dei Servizi.

TENUTO CONTO:

- del Verbale di sospensione parziale dell'esecuzione dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CIG 646599430C (ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016) redatto in data 5 marzo 2021, con il quale è stato disposto: “[...]”
 - ***di sospendere*** il contratto sopra indicato in essere con la ditta Gemeaz Elios SpA, dal 5 marzo 2021 sino all'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, salvo che la situazione emergenziale consenta una ripresa anticipata, per quanto attiene la sola ristorazione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici.
 - ***di mantenere attivo*** il servizio per la fornitura pasti per i bambini del nido d'infanzia, per il servizio anziani assistito a domicilio e per i dipendenti comunali nonché per il Centro Estivo; è fatta salva la possibilità che stante l'emergenza Covid-19, possano essere sospesi con successivo atto anche i servizi di fornitura dei pasti non oggetto della presente sospensione.
 - ***di prevedere*** che, terminato il periodo di sospensione, il Servizio di ristorazione scolastica potrà riprendere all'avvio del prossimo anno scolastico 2021-2022 (o qualora la situazione emergenziale lo consenta, una ripresa anticipata), alle medesime condizioni e prezzi stabiliti nell'affidamento vigente;
 - ***di dare atto*** che, laddove alla ripresa di cui sopra, le modalità di esecuzione del servizio dovessero subire sostanziali modifiche in applicazione di normative relative all'emergenza Covid-19, si potrà procedere ad una verifica delle condizioni contrattuali in essere.”

- del Verbale di sospensione parziale dell'esecuzione dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CIG 646599430C (ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016) redatto in data 15 marzo 2021, con il quale è stato disposto: “[...]”
 - **di sospendere** il contratto sopra indicato in essere con la ditta Gemeaz Elios SpA, dal 15 marzo 2021 sino all'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, salvo che la situazione emergenziale consenta una ripresa anticipata, per quanto attiene la sola ristorazione scolastica per i bambini dei nidi dell'infanzia.
 - **il prosieguo della sospensione**, iniziata il 5 marzo 2021, per quanto attiene il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici.
 - **di mantenere attivo** il servizio per la fornitura pasti per il servizio anziani assistito a domicilio e per i dipendenti comunali nonché per il Centro Estivo; è fatta salva la possibilità che stante l'emergenza Covid-19, possano essere sospesi con successivo atto anche i servizi di fornitura dei pasti che non sono già stati oggetto di sospensione (come indicato ai punti precedenti).
 - **di prevedere** che, terminato il periodo di sospensione, il Servizio di ristorazione scolastica potrà riprendere all'avvio del prossimo anno scolastico 2021-2022 (o qualora la situazione emergenziale lo consenta, una ripresa anticipata), alle medesime condizioni e prezzi stabiliti nell'affidamento vigente;
 - **di dare atto** che, laddove alla ripresa di cui sopra, le modalità di esecuzione del servizio dovessero subire sostanziali modifiche in applicazione di normative relative all'emergenza Covid-19, si potrà procedere ad una verifica delle condizioni contrattuali in essere.”

TENUTO, ALTRESÌ, CONTO del Verbale di Ripresa del Servizio di ristorazione scolastica dal 7 aprile 2021 per quanto attiene:

- gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici; pertanto, l'effettivo periodo di sospensione per il servizio relativo a tali categorie di utenze è stato di 33 giorni;
- per quanto attiene i bambini dei nidi dell'infanzia; pertanto, l'effettivo periodo di sospensione per tali categorie di utenze è stato di 23 giorni.

CONSIDERATO CHE:

- il Contratto per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Bareggio (sopra richiamato) prevede all'art. 3: “[...] *Le attività verranno svolte presso e mediante l'impiego di beni mobili ed immobili di proprietà del Concedente. Per l'utilizzo di tali beni il concessionario corrisponde un canone annuo di € 44.000,00.= (euro quarantaquattromila/00) oltre I.V.A., oltre le spese di cui al Capitolato speciale d'oneri*”;
- il Capitolato Tecnico [*rectius* capitolato speciale d'oneri] allegato al Contratto sopra richiamato, al Titolo II - Oneri per l'esecuzione del servizio, all'art. 19 - Spese a carico del Concessionario per lo svolgimento del servizio, prevede a carico del Concessionario, oltre alla spesa relativa al canone di locazione delle cucine e relative pertinenze (di cui al punto precedente): “[...] *Le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.) determinate complessivamente in €. 42.000 annue, fatto salvo il conguaglio annuale*”.

VISTA la nota formulata dalla società Concessionaria per la gestione del Servizio in oggetto (depositata in atti prot. 9460, del 31 marzo 2021), ove viene:

- evidenziata la difficile situazione economica cui la medesima società si è venuta a trovare a causa della sospensione delle attività principali a causa dell'emergenza Covid-19 dal 5 marzo 2021 che ha generato perdite di fatturato;
- richiesta la sospensione degli addebiti dovuti a Rimborsi a partire dalla data di sospensione del Servizio e fino alla ripresa completa delle attività scolastiche

TENUTO CONTO di quanto emerso nell'incontro svoltosi il 10 maggio 2021, presso gli Uffici del Settore Educazione Biblioteca e Sport, ove sono state valutate tutte le richieste formulate dalla società Concessionaria in relazione al periodo di sospensione delle attività in forza delle disposizioni nazionali/regionali anti Covid-19; che per quanto qui rileva è stata valutata (analogamente a quanto già attuato nel 2020) la rideterminazione per l'anno 2021 degli oneri a carico della società Concessionaria della gestione del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Bareggio, in particolare:

- per l'utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune;
- per le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.).

CONSIDERATO CHE:

- il principale tratto distintivo tra i contratti di concessione e gli appalti è rappresentato dalla sussistenza, soltanto nei primi, di un rischio operativo sostanziale, definito dal legislatore come «*il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico*» (art. 3, lett. zz, D.lgs. 50/2016).
- sebbene il rischio della gestione ricade sul concessionario, è altresì vero che la concessione deve rimanere in equilibrio per tutto il periodo concessorio; a tal fine, già nella Legge 109/1994 e nel D.lgs. 163/2006 ed oggi nel D.lgs. 50/2016, sussistono molteplici previsioni a tutela dell'equilibrio economico e finanziario del rapporto concessorio.
- l'art. 165, comma 6, del D.lgs. 50/2016 disciplina le ipotesi di disequilibrio, stabilendo che: “*Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio*”.
- l'art. 182 del Codice dei contratti pubblici prevede che, anche a concessione già affidata, siano ammessi interventi per riequilibrare le originarie condizioni economiche e finanziarie, quando esse siano turbate da eventi sopravvenuti e non imputabili all'operatore; nel *caso di specie* si colloca appieno l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiarito che l'articolo 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, si applica anche alla revisione del PEF (Piano Economico-Finanziario) nell'ambito di contratti di concessione previsti dall'articolo 165, comma 6, e che “*tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali*”. Tra questi, l'ANAC ha indicato proprio le epidemie e contagi” (cfr. Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018).

VALUTATO CHE nell'attuale situazione emergenziale la necessità di una revisione dei rapporti concessori in essere risulta essere estremamente avvertita come strumento per riportare ad equità i contratti medesimi.

TENUTO CONTO CHE per la presente rideterminazione degli oneri a carico della società Concessionaria:

- va considerato l'effettivo periodo di sospensione del Servizio durante l'a.s. 2020/2021 (nel periodo solare 2021), ovvero:
 - 33 giorni, per gli alunni delle Scuole dell'infanzia, della Scuola primaria, della Scuola secondaria di 1° grado, nonché il personale operante presso i plessi scolastici;
 - 23 giorni, per quanto attiene i bambini dei nidi dell'infanzia;
- l'importo rideterminato (tenendo conto della decurtazione proporzionale derivante dal periodo di sospensione sopra indicato) degli oneri in oggetto è il seguente:
 - per l'utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune Concedente, pari ad € 40.022,00 oltre I.V.A. (con una riduzione di € 3.978,00 oltre I.V.A. rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 44.000,00 oltre I.V.A.);
 - per le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.), pari ad € 38.200,00 (con una riduzione di € 3.800,00 rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 42.000,00) fatto salvo il conguaglio annuale.

RILEVATO CHE la riduzione sopra dettagliata risulta equa e tendente al ristabilire le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, pur consentendo la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico.

VISTO il PTPCT- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 31 marzo 2021.

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Settore Educazione Biblioteca e Sport, ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, entrambi ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 *bis* comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, formalmente acquisiti agli atti.

CON VOTI unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di rideterminare per l'anno 2021 i seguenti oneri a carico della società Concessionaria della gestione del Servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Bareggio:
 - per l'utilizzo di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune Concedente, pari ad € 40.022,00 oltre I.V.A. (con una riduzione di € 3.978,00 oltre I.V.A. rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 44.000,00 oltre I.V.A.);

- per le spese relative alle utenze energetiche (energia elettrica, acqua, metano, riscaldamento ecc.), pari ad € 38.200,00 (con una riduzione di € 3.800,00 rispetto a quanto contrattualmente pattuito di € 42.000,00) fatto salvo il conguaglio annuale.
- 3. di demandare al Settore Educazione Biblioteca e Sport ed al Settore finanziario l'adozione degli atti gestionali per l'attuazione di quanto disposto con il presente atto.
- 4. di disporre che il presente provvedimento venga notificato a Gemeaz Elios S.p.A. - Via privata Venezia Giulia, 5/a - 20157 MILANO.
- 5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

****** CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART.134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, al fine di consentire l'immediato adeguamento contabile di quanto disposto con il presente atto.**



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT

EMERGENZA COVID-19: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BAREGGIO"

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 137 del 07/06/2021 (Deliberazione n. 120 del 14/07/2021)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 21.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Maranta Colacicco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Bareggio, li 21.06.2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	G.C.	Numero:	120
			Data:	14/07/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).